



ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI AMBITO N.5 SEBINO

Comuni di: Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio D'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO "ASSISTENTI FAMILIARI" REGOLARIZZATE

D.G.R. XI/2862 del 18/02/2020

Anno 2020

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'erogazione del buono sociale da parte dei Comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monticelli Brusati, Monte Isola, Passirano, Paratico, Paderno F/C, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano e Zone per l'anno 2019 fa riferimento a quanto disposto dalla Regione Lombardia con D.G.R. XI/2862 del 18 febbraio 2020.

In particolare la DGR sopra richiamata prevede che gli interventi finanziati attraverso i titoli sociali rispondano alla finalità di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente, riconoscendo e sostenendo sia le prestazioni assicurate dal caregiver (autosoddisfacimento) che quelle acquisite attraverso assistente personale.

Finalità di tale intervento sono:

- ❑ valorizzare la cura dell'anziano e/o della persona disabile grave a domicilio da parte del proprio nucleo familiare o di personale appositamente assunto;
- ❑ limitare o quantomeno ritardare i ricoveri in strutture residenziali;
- ❑ offrire alle famiglie degli anziani e dei disabili gravi non autosufficienti un'ulteriore opportunità di risposta ai bisogni di sostegno dalle stesse espressi.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AL BUONO SOCIALE

2.1. Per accedere al buono sociale è necessario:

- Essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all'ambito distrettuale n. 5 Sebino (Comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monticelli Brusati, Monte Isola, Passirano, Paratico, Paderno F/C, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano e Zone);
- Avere una età non inferiore ai 18 anni, compiuti alla data del 12 giugno 2020;
- Essere non autosufficienti, assistiti a domicilio in maniera continuativa.

Possono dunque beneficiare del buono sociale: soggetti che vivono soli ma che si avvalgono dell'assistenza prestata da assistenti personali (es. badanti), che garantiscono le necessarie funzioni di assistenza, regolarmente assunte, con contratto di lavoro attivo alla data di apertura del bando.

Permanendo le condizioni di cui sopra, possono accedere al buono anche soggetti che frequentano unità d'offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali.

I soggetti di cui sopra devono:

- Appartenere ad un nucleo familiare con reddito I.S.E.E. socio sanitario non superiore a **Euro 25.000,00** in corso di validità;
- Essere in possesso di certificazione di “non autosufficienza” e/o di “disabilità grave”. La condizione di “non autosufficienza” è documentata da una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente dai competenti organi sanitari, pari al **100% con “totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento”**, la cui attestazione è stata rilasciata da commissione competente per l'accertamento di invalidità civile. La condizione di “disabilità grave” è documentata dal certificato di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92.

2.2 Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti due o più richiedenti il Buono Sociale, il buono sarà erogato a non più di due beneficiari nella misura massima del 75% del buono spettante a ciascuno.

2.3 Qualora al momento della valutazione multidimensionale di cui al successivo art. 9 il beneficiario risulti assente dal proprio domicilio per un periodo superiore a 30 gg consecutivi (ad esclusione del ricovero ospedaliero)

la richiesta verrà automaticamente esclusa dalla valutazione dell'equipe, con la conseguente perdita del beneficio.

2.4. In ogni caso l'assegnazione del presente Buono sociale esclude la possibilità di usufruire di analoghe provvidenze economiche previste dall'Ambito Distrettuale, aventi la finalità di sostenere la cura al domicilio di soggetti fragili.

3. LIMITI DI REDDITO E CRITERI PER LA SUA VALUTAZIONE

Per l'accesso al buono sociale si applica la disciplina di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”.

I richiedenti devono appartenere ad un nucleo familiare con reddito I.S.E.E. socio sanitario non superiore a 25.000,00 Euro in corso di validità.

Alla formazione del reddito I.S.E.E. concorrono gli elementi previsti dal DPCM 159/2013 sopra richiamato.

Il richiedente, pertanto, unitamente alla domanda di concessione del buono sociale, dovrà presentare la propria attestazione I.S.E.E elaborata ai sensi della vigente normativa (art 6 DPCM 159/2013).

Qualora al momento della presentazione della domanda l'ISEE aggiornato non sia disponibile, lo stesso potrà essere presentato successivamente alla scadenza, ma in ogni caso entro e non oltre il 10 luglio 2020

4. ENTITA' DEL BUONO SOCIALE

Per l'anno 2020 il valore del buono viene determinato nella misura di € 400,00 mensili.

Il buono sociale non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali, e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli Enti Locali e dagli istituti previdenziali.

Il budget a disposizione è definito per l'anno 2020 in Euro 21.600,00.

L'Assemblea dei sindaci potrà definire successivamente l'integrazione del budget suindicato mettendo a disposizione dell'intervento ulteriori risorse aggiuntive. In tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento del fondo stanziato, tenendo conto, nel caso, di eventuali scelte che l'Assemblea potrà assumere in merito all'entità delle somme assegnate ai singoli beneficiari.

5. MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini dell'individuazione dei beneficiari del buono sociale verrà formulata una graduatoria di priorità d'accesso al Buono Sociale tra i richiedenti, sulla base dei criteri previsti dal successivo punto 9.

Come stabilito dalla DGR 2862/2020, nessuna priorità di accesso viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con l'annualità precedente. Pertanto si provvederà a redigere la graduatoria, coerentemente con le indicazioni regionali, ordinata in base al punteggio assegnato secondo quanto previsto dall'art. 9.

6. MODALITA' DI UTILIZZO DEL BUONO SOCIALE

Il buono sociale eventualmente concesso dovrà essere utilizzato per l'attivazione di prestazioni socio-assistenziali finalizzate all'assistenza diretta del soggetto, quali ad esempio:

- cura dell'igiene personale;
- aiuto nell'alzata e messa a letto;
- aiuto nell'assunzione e la somministrazione dei pasti;
- assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilitazione, vestizione e nella gestione delle altre attività quotidiane;
- prevenzione delle piaghe da decubito;
- controllo e sorveglianza per il riposo notturno;
- aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane, sia all'interno dell'abitazione che in rapporto con l'esterno.

Alla domanda di assegnazione del buono, dovrà essere allegato:

1. autocertificazione attestante l'adempimento delle funzioni assistenziali, con l'indicazione del nominativo/i di chi svolge tali prestazioni;
2. impegno a definire e sottoscrivere, con il Servizio Sociale del Comune di residenza, qualora il Buono sia concesso, un Progetto individualizzato di assistenza (PAI), nel quale vengono individuati gli interventi, anche migliorativi delle condizioni di assistenza, che verranno sostenuti attraverso le risorse aggiuntive del buono sociale;
3. Copia del CONTRATTO DI LAVORO.

7. INCOMPATIBILITA' DEL BUONO SOCIALE CON ALTRE PRESTAZIONI

Il buono è incompatibile con il ricovero RSA, RSD, CAH e, pertanto, **decade dal giorno successivo al ricovero in una delle sopraindicate strutture.**

In caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali l'importo del buono verrà ridotto del 50% in ragione della frequenza di dette unità d'offerta.

In caso di decesso del beneficiario del Buono Sociale, il buono verrà erogato **fino alla data dell'avvenuto decesso.**

In caso di decesso del richiedente prima della valutazione da parte del personale sociale, lo stesso verrà inserito in graduatoria con il punteggio minimo assegnabile.

Non potranno inoltre godere del Buono sociale le persone che usufruiscono contemporaneamente di altro intervento a valere sulle risorse della D.G.R. 2862/2020.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI BUONI SOCIALI

Le domande finalizzate all'ottenimento del buono devono essere presentate a decorrere dal 8 MAGGIO 2020 e fino al 12 GIUGNO 2020 al Comune di residenza del soggetto, che verifica la completezza della documentazione.

Vista l'emergenza sanitaria COVID-19 in corso, ogni Comune avrà facoltà di scegliere la modalità (sportello o invio tramite posta elettronica) con cui i propri cittadini potranno presentare domanda. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio ufficio servizi sociali di riferimento.

La domanda consegnata dovrà essere completa di tutta la documentazione da allegare (ISEE, certificato di invalidità e/o Legge 104, carta d'identità del richiedente), pena la non ammissione della domanda.

Le domande devono essere presentate compilando il relativo modulo, pubblicato sul portale del Comune d'Iseo e/o del proprio comune di residenza; il modulo deve essere sottoscritto ai sensi dell'art. 4 del DPR 445/2000.

In caso di impedimento, per ragioni connesse allo stato di salute, del soggetto fragile, possono presentare domanda le persone (familiari) che si assumono la responsabilità del suo accudimento.

Le condizioni che consentono l'accesso al buono sono rese dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva, **fatta eccezione per la certificazione di invalidità e per la dichiarazione ISEE, che deve essere allegata in copia alla domanda.**

I Comuni provvedono a trasmettere le domande al Comune di Iseo (in qualità di comune capofila), **entro e non oltre il 16 GIUGNO 2020.** Lo stesso stilerà la graduatoria generale in base ai punteggi, secondo i criteri previsti al successivo punto 9).

Le condizioni che consentono l'accesso al buono sono rese dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva **fatta eccezione per la certificazione di invalidità e per la dichiarazione ISEE, che deve allegata in copia alla domanda.**

Il Comune capofila provvede ad erogare i buoni fino all'esaurimento del budget complessivamente stanziato, avvisando i Comuni di residenza.

Il beneficiario o un suo familiare hanno l'obbligo di comunicare al proprio Comune di residenza ogni variazione che comporti la sospensione o il venire meno del diritto al buono. In tal caso il beneficio verrà erogato proporzionalmente ai giorni di effettivo diritto e/o di effettiva presenza al domicilio.

I Comuni si impegnano ad effettuare, attraverso il proprio personale sociale, i controlli necessari alla verifica della veridicità dei dati autocertificati e della permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio.

L'erogazione del buono avverrà in due/tre tranche e la prima erogazione comprende le mensilità arretrate dalla data di maturazione del beneficio. Il buono spetta per il periodo di **mesi nove a partire dal mese di aprile 2020.**

Il comune di residenza si impegna a comunicare mensilmente all'ufficio di Piano eventuali decessi o inserimenti in RSA.

Le risorse disponibili a seguito di decadenza dal diritto saranno utilizzate per l'erogazione del buono a favore dei primi esclusi in graduatoria, i quali saranno ammessi a godere del buono a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale viene sottoscritto il progetto individualizzato.

La graduatoria non viene aggiornata oltre il 31 ottobre 2020.

9. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO

Il punteggio assegnato ad ogni situazione sarà costituito da due diversi parametri, che vanno sommati tra loro:

- 1) valore Isee;
- 2) punteggio per valutazione multidimensionale.

Il valore dell'ISEE ed il punteggio della valutazione multidimensionale verranno sommati e costituiranno il punteggio totale sulla base del quale verrà definita la graduatoria generale dei beneficiari del buono sociale.

Come stabilito dalla DGR 2862/2020, nessuna priorità di accesso viene fissata per la continuità delle persone già in carico alla Misura B2 con l'annualità precedente. Pertanto si provvederà a redigere la graduatoria, coerentemente con le indicazioni regionali, ordinata in base al punteggio assegnato secondo quanto previsto dall'art. 9.

A parità di punteggio totale avrà priorità nella graduatoria il richiedente con il minore valore ISEE e a parità di valore ISEE il richiedente più anziano.

Per procedere alla valutazione multidimensionale dovrà essere costituita un'apposita Equipe di Valutazione che opererà su tutti i Comuni, che effettuerà tramite visita domiciliare o attraverso istruttoria telefonica una apposita valutazione tesa a determinare la condizione del richiedente, anche tenendo conto di elementi di conoscenza già in possesso del servizio sociale e/o socio sanitario.

a) Punteggio per I.S.E.E.:

Punti 10	da	€ 0,00	a	€ 3.000,00
punti 9,5	da	€ 3.000,01	a	€ 5.000,00
punti 9	da	€ 5.000,01	a	€ 7.000,00
punti 8,5	da	€ 7.000,01	a	€ 9.000,00
punti 8	da	€ 9.000,01	a	€ 11.000,00
punti 7	da	€ 11.000,01	a	€ 13.000,00
punti 6	da	€ 13.000,01	a	€ 15.000,00
punti 5	da	€ 15.000,01	a	€ 17.000,00
punti 4	da	€ 17.000,01	a	€ 19.000,00
punti 3	da	€ 19.000,01	a	€ 21.000,00
punti 2	da	€ 21.000,01	a	€ 23.000,00
punti 1	da	€ 23.000,01	a	€ 25.000,00

b) Punteggio per valutazione condizione di non autosufficienza:

Per determinare il presente punteggio, che sarà comunque pari a 30 punti massimi, l'Equipe di Valutazione, applicherà i criteri di cui alla scheda per la valutazione del carico assistenziale, già in uso nelle precedenti annualità.

L'entità del buono sociale spettante ai singoli beneficiari sarà pari ad € 400,00 mensili per numero 9 mensilità, con decorrenza dal mese di aprile 2020.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali forniti per l'accesso alla misura FNA – B2 sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria ed il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o supporti cartacei nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa del regolamento UE 679/16.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di residenza dell'interessato ed il responsabile esterno è il comune di Iseo in quanto Ente capofila dell'Ambito Sebino.

Iseo, 30 Aprile 2020